



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 19/CS**

Oggetto: Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – Conversione in Legge – Interessi legali 2022 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 39-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 39 – 2021

#### **Oggetto: Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – Conversione in Legge – Interessi legali 2022 -**

La Camera dei Deputati, nella seduta del 15 dicembre 2021, ha definitivamente approvato e convertito in Legge il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 – cd. Decreto fisco-lavoro – di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In sede di conversione in legge sono state apportate, per quanto riguarda il settore sportivo, importanti novità.

Con l'**art. 3-quater** sono state introdotte misure urgenti per il parziale ristoro delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche.

Il comma 1 dell'art. 3-quater ha disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti dai soggetti di cui sopra.

Il successivo comma 2 stabilisce che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.

E' stato, poi, introdotto all'art. 5 del Decreto Legge, il **comma 15-quater-quater** che apporta importanti modifiche al regime fiscale IVA, tra l'altro, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, recato dal DPR n. 633/1972.

Infatti, con il predetto comma 15-quater, sono state soppresse all'art. 4 del DPR n. 633, al quarto comma, le parole da "ad esclusione di quelle" a "organizzazioni nazionali"; al quinto comma le parole "escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche..... sportive dilettantistiche.....cedute prevalentemente ai loro associati"; inoltre, i commi sesto, settimo e ottavo sono stati abrogati.

Inoltre, all'art. 10 del DPR n. 633/72, dopo il terzo comma sono stati inseriti altri tre commi che regolano la disciplina dell'esenzione dall'IVA, tra l'altro, per le operazioni di cui al terzo comma dell'art. 148 TUIR e per altre prestazioni rese, tra l'altro, dalle ASD.

In sostanza, le suddette norme recate dal D.L. n. 146 incidono profondamente sulla disciplina agevolativa finora in vigore per le ASD. Infatti, le operazioni di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR, considerate finora escluse dall'IVA ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del DPR n. 633/72, vengono inquadrate tra le operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del DPR istitutivo dell'IVA.

Ciò comporta l'obbligo per le ASD dell'apertura di una partita IVA nonché della fatturazione, in esenzione IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi finora considerate fuori campo di applicazione dell'IVA, oltre ai relativi obblighi documentali di legge.

Quanto sopra ha il fine di fornire una risposta alla procedura di infrazione avviata da tempo dalla Commissione UE, che ritiene la normativa IVA di favore delle ASD ed altri enti una violazione delle regole della concorrenza e del mercato.

Pertanto, l'art. 4 del DPR n. 633/72, nella nuova formulazione del quarto comma, prevede che per.....*omissis*.... le associazioni che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali: Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati e partecipanti verso

pagamenti di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Assumono, quindi, carattere commerciale anche quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni..... Sportive Dilettantistiche anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (terzo comma dell'art. 148 TUIR).

Il testo del nuovo quinto comma dell'art. 4 prevede, poi, che sono considerate in ogni caso commerciali, tra l'altro, le pubblicazioni delle Associazioni....*omissis*....Sportive Dilettantistiche cedute prevalentemente ai propri associati.

Tutte le predette attività, ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche organizzate a loro esclusivo profitto, finora escluse dall'applicazione dell'IVA, sono considerate dal nuovo testo dell'art. 10, quarto comma, del DPR n. 633/1972, esenti a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA.

Il successivo nuovo quinto comma dell'art. 10 del DPR n. 633, stabilisce, ricalcando le norme recate dal comma settimo dell'art 4 del DPR n. 633, soppresso dal D.L. n. 146/21, che le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le Associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta per legge e si conformino alle seguenti clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Trattasi dell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe, dell'obbligo di una disciplina uniforme del rapporto associativo, dell'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, dell'obbligo di eleggibilità libera degli Organi amministrativi, e dell'obbligo di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione della causa di morte.

E' da rilevare che con il comma 15-sexies dell'art. 5 del D.L. n. 146/21, le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies **rilevano ai soli fini dell'imposta valore aggiunto. Ne consegue che restano considerate non commerciali ai fini delle imposte sui redditi tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sopra riportate (art. 148, terzo comma del TUIR).**

Sussistono perplessità in ordine all'applicabilità dell'esenzione IVA per le Società Sportive Dilettantistiche.

Come si è espressa a suo tempo l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 e con Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, in forza dell'art. 90 della Legge n. 289/2002, il regime agevolativo recato dal terzo comma dell'art. 148 del TUIR trova applicazione anche nei confronti delle Società Sportive Dilettantistiche.

In effetti, le SSD, come previsto dal comma 17 dell'art. 90 citato, non possono perseguire un fine di lucro. Ciò potrebbe portare alla conclusione che la nuova normativa IVA prevista per le ASD possa essere applicata anche alle SSD; tuttavia, saranno necessari chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

*Le disposizioni entreranno in vigore con il 1° gennaio 2022. Stante la gravosità della nuova disciplina IVA per le ASD e l'imminente entrata in vigore delle norme sopra riportate, è auspicabile che venga, a breve, emanato un provvedimento chiarificatore.*

*Altre norme fiscali di interesse generale contenute nella Legge di conversione del D.L. n. 146/2021*

*Rottamazione ter – Art. 1 - E' differito al 14 dicembre il pagamento delle rate della rottamazione ter da corrispondere negli anni 2020 e 2021. Il pagamento è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 9 dicembre o nei cinque giorni successivi.*

*Limitazioni all'uso del contante – Art 5-quater – E' stata modificata la disciplina della limitazione all'uso del contante stabilita da 2.000,00 a 1.000,00 euro, ripristinando quella prevista dal comma 3 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007, pari a 3.000,00 euro.*

*Agevolazione IMU per l'abitazione principale – Art. 5-decies – All'art. 1, comma 741 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "sitate nel territorio comunale" sono aggiunte le seguenti "o in comuni diversi" e, infine, "scelto dai componenti il nucleo familiare".*

Con la modifica apportata, l'esenzione dall'IMU spetta soltanto per una abitazione considerata principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale o la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile scelto dal componente il nucleo familiare.

\*\*\*\*\*

**Con D.M. del 13 dicembre 2021 del Ministro Economia e Finanze, è stato stabilito nella misura dell'1,25% il tasso di interesse legale per l'anno 2022.**

**Pertanto, ai fini del ravvedimento operoso si dovrà calcolare l'interesse per i versamenti tardivi relativi all'anno 2022, nella misura dell'1,25%.**